



Statuto





www.ssa.ch



Statuto

Sommario

1 Disposizioni generali

ARTICOLI	1	Ragione sociale	6
	2	Sede	6
	3	Scopo ed attività	6
	4	Durata	7

2 Titolo di socio

ARTICOLI	5	Acquisizione del titolo di socio	8
	6	Condizioni d'ammissione	8
	7	Procedura d'ammissione	8
	8	Diritti ed obblighi del socio	8
	9	Perdita del titolo di socio	8
	10	Esclusione	9
	11	Conseguenze della perdita del titolo di socio	9

3 Mandati di gestione

ARTICOLI	12	Acquisizione del titolo di mandante	10
	13	Diritti ed obblighi del mandante	10
	14	Decesso o scioglimento del mandante	10
	15	Risoluzione del mandato	10
	16	Conseguenze della fine del mandato	11

4 Principi di gestione

ARTICOLI	17	Aspetti generali	11
	18	Riscossione	11
	19	Ripartizione	12
	20	Cooperazione in Svizzera e all'estero	12

5 Organizzazione

ARTICOLI	21	Gli organi	13
	22	Assemblea generale	13
	23	Convocazione	13
	24	Delibere	14
	25	Consiglio d'amministrazione	14
	26	Delibere	15
	27	Poteri	16
	28	Direzione	16
	29	Organo di controllo	17

6 Rappresentanza, responsabilità, esercizio, pubblicazione, foro, scioglimento

ARTICOLI	30	Rappresentanza	17
	31	Responsabilità	17
	32	Esercizio	18
	33	Pubblicazione	18
	34	Foro giuridico	18
	35	Scioglimento	18

Il 30 novembre 1985, al fine di promuovere una migliore difesa degli interessi dei loro membri, tenuto conto dell'apparizione di nuove tecniche nel campo della comunicazione, la «SEZIONE SVIZZERA DELLA S.A.C.D.», fondata il 30 maggio 1947, e la società «CABLAUTEURS», costituita il 22 dicembre 1981, entrambe con sede a Ginevra, hanno deciso di unire i loro sforzi in una sola società, denominata «SOCIETE SUISSE DES AUTEURS» (S.S.A.), il cui statuto, modificato diverse volte, e l'ultima volta il 5 giugno 2010, è il seguente:

1 Disposizioni generali

ARTICOLO 1 **RAGIONE SOCIALE**

Si costituisce, con la ragione sociale «SOCIETE SUISSE DES AUTEURS, SOCIETE COOPERATIVE» (SSA), una società cooperativa conformemente al presente statuto ed alle disposizioni del titolo XXIX del Codice federale delle obbligazioni (art. 828 e ss.).

ARTICOLO 2 **SEDE**

La Società ha sede a Losanna.

ARTICOLO 3 **SCOPO ED ATTIVITÀ**

1. La Società ha come scopo la salvaguardia dei diritti degli autori, così come dei loro aventi diritto, di opere drammatiche, drammatico-musicali, coreografiche, audiovisive e multimediali che le sono state affidate conformemente al presente statuto.

Su decisione dell'Assemblea generale, la Società può inoltre gestire i diritti degli autori di altre opere, così come dei loro aventi diritto.

Le opere suddette costituiscono il repertorio della Società.

2. Aderendo al presente statuto, gli autori, nonché i loro aventi diritto, trasferiscono alla Società la gestione dei loro diritti relativi alle opere affidate; ciò comprende nella fattispecie:

- a) la definizione, mediante convenzione generale con tutti gli utenti, delle condizioni economiche, delle sanzioni e delle garanzie minime per l'utilizzo delle opere dei membri della Società;
- b) la riscossione dei diritti d'autore che sono ceduti a tal fine alla Società;
- c) la ripartizione dei diritti riscossi.

3. Inoltre gli autori, così come i loro aventi diritto, cedono alla Società, entro i limiti di legge, il diritto di autorizzare o di vietare la diffusione o la trasmissione per qualsiasi mezzo (segni, suoni e immagini), nonché la proiezione pubblica e la riproduzione, mediante qualsiasi procedimento, delle loro opere. Questo diritto include, con riserva dei diritti morali dell'autore, la facoltà di rimaneggiare l'opera in caso di:

- distribuzione dell'opera nell'ambito di un servizio di video-on-demand o di un servizio analogo,
- inserimento dell'opera in una banca dati accessibile al pubblico, allo scopo di permetterne la consultazione tramite una rete od in altra maniera (diritto di digitalizzazione) e
- integrazione dell'opera in un prodotto multimediale (memorizzazione sotto forma digitale nell'ambito di una gestione informatica e di un possibile uso interattivo), allo scopo di mettere questo prodotto in circolazione (prodotto multimediale).

4. Salvo i casi previsti al punto 3, l'autore conserva il diritto di autorizzare o vietare la divulgazione delle sue opere al pubblico, in special modo l'adattamento e la rappresentazione in forma drammatica. Tuttavia, la sua autorizzazione od il suo divieto possono esser comunicati esclusivamente tramite la Società.

5. La Società si incarica inoltre, nell'ambito di una gestione senza mandato ai sensi degli art. 419 e ss. del Codice federale delle obbligazioni, di salvaguardare i diritti degli autori, nonché dei loro aventi diritto, che non siano in grado di farli valere autonomamente.

6. La Società gestisce e amministra un fondo di previdenza ed un fondo di solidarietà a beneficio dei suoi soci.

7. Infine, la Società promuove un'azione culturale, in particolare per la promozione dell'insieme del suo repertorio.

ARTICOLO 4 DURATA

La Società è costituita per una durata illimitata.

Essa può essere sciolta su decisione dell'Assemblea generale.

2 Titolo di socio

ARTICOLO 5 **ACQUISIZIONE DEL TITOLO DI SOCIO**

Possono acquisire il titolo di socio gli autori di opere citate all'articolo 3.1 che soddisfino le condizioni previste all'articolo 6.

ARTICOLO 6 **CONDIZIONI D'AMMISSIONE**

Per essere ammessi in qualità di socio, gli autori suddetti affidano alla Società, secondo l'articolo 3.2, l'insieme dei loro diritti legati a tutte le opere definite all'articolo 3.1, che essi hanno creato e che creeranno durante il loro periodo di appartenenza alla Società. Inoltre devono dimostrare che:

- a) le loro opere producono compensi;
- b) chiedendo l'adesione alla Società, gli autori non perseguono alcun fine contrario al contenuto e allo spirito del presente statuto.

ARTICOLO 7 **PROCEDURA D'AMMISSIONE**

1. Chi desidera acquisire il titolo di socio deve presentare una domanda scritta con la quale accetta gli obblighi statutari.

Il Consiglio d'amministrazione pronuncia l'ammissione. In caso di rifiuto, l'interessato può ricorrere dinanzi alla successiva Assemblea generale che statuisce in ultima istanza.

2. L'ammissione può aver luogo in qualsiasi momento.

ARTICOLO 8 **DIRITTI ED OBBLIGHI DEL SOCIO**

1. I diritti e gli obblighi del socio, così come l'intera gestione affidata alla Società, sono regolati dal presente statuto, dal contratto di socio concluso con la Società, nonché dai regolamenti adottati da quest'ultima.

2. Le condizioni generali del contratto di socio sono sottomesse all'approvazione dell'Assemblea generale.

ARTICOLO 9 **PERDITA DEL TITOLO DI SOCIO**

Il socio perde il suo titolo:

a) per dimissioni, che possono aver luogo mediante una dichiarazione scritta, notificata alla Società almeno 6 mesi in anticipo, ma non prima del termine di un anno a partire dal momento dell'adesione, a condizione che il socio abbia adempiuto ai propri obblighi nei confronti della Società;

- b) per decesso. Tuttavia la Società continua ad assicurare la gestione dei diritti in favore degli eredi del socio deceduto, sotto forma di mandato (cfr. art. 12 e ss.), fino a quando quest'ultimo non sia stato revocato;
- c) per trasformazione del contratto di socio in un mandato di gestione, su decisione del Consiglio d'amministrazione, allorché le opere del socio non diano luogo a percezione per almeno 10 anni;
- d) per esclusione (cfr. articolo 10).

ARTICOLO 10 ESCLUSIONE

1. Il Consiglio d'amministrazione può escludere un socio:
 - a) quando il socio non adempie ai suoi obblighi nei confronti della Società;
 - b) quando il socio non soddisfa più le condizioni previste agli articoli 5 e 6 del presente statuto;
 - c) quando, in linea generale, il socio agisce contro gli interessi della Società o degli altri soci.

2. Il socio escluso può ricorrere dinanzi alla successiva Assemblea generale contro la decisione di esclusione che deve essergli stata notificata per iscritto. Egli non potrà comunque esercitare i suoi diritti di socio prima della decisione dell'Assemblea generale.

ARTICOLO 11 CONSEGUENZE DELLA PERDITA DEL TITOLO DI SOCIO

1. Ad eccezione del caso in cui il contratto di socio sia stato convertito in un mandato di gestione (cfr. articolo 9 lettera c) e salvo convenzione contraria, la perdita del titolo di socio comporta la fine della gestione affidata alla Società. Quest'ultima trasmette quindi all'ex-socio il conteggio dei diritti d'autore a cui ha diritto per l'ultimo periodo in cui è stato socio e gli versa i compensi corrispondenti.

Da parte sua, l'ex-socio rimborsa alla Società gli anticipi che quest'ultima gli ha versato.

2. L'ex-socio non ha nessun'altra pretesa economica nei confronti della Società. In particolare egli non ha nessun diritto sul patrimonio della Società.

3. In caso di perdita del titolo di socio, i contratti in corso conclusi con terzi a nome della Società continuano a produrre effetti fino alla loro scadenza o fino al momento in cui la Società può recederne senza spese.

3 Mandati di gestione

ARTICOLO 12 **ACQUISIZIONE DEL TITOLO DI MANDANTE**

1. Possono divenire mandanti della Società in ogni momento:
 - a) gli autori di opere citate all'articolo 3.1, che non abbiano o non abbiano più il titolo di socio, così come i loro eredi;
 - b) le persone fisiche o morali, comprese le società in nome collettivo e in accomandita, che siano titolari dei diritti di autori di opere citate all'articolo 3.1, a seguito di trasferimento, cessione, ecc., o ancora che posseggano il diritto esclusivo o non esclusivo di utilizzare le loro opere.
2. Il Consiglio d'amministrazione decide se accettare i mandati. In caso di rifiuto, l'interessato può ricorrere dinanzi alla successiva Assemblea generale.
3. Il titolo di mandante si acquisisce con la conclusione di un contratto di gestione con la Società. Firmando questo contratto, il mandante aderisce allo statuto e si attiene ai regolamenti adottati dalla Società.

ARTICOLO 13 **DIRITTI ED OBBLIGHI DEL MANDANTE**

Ad eccezione dei diritti eminentemente legati al titolo di socio, quali il diritto di voto e l'eleggibilità, il mandante ha, salvo convenzione contraria, i medesimi diritti ed è sottomesso agli stessi obblighi del socio.

ARTICOLO 14 **DECESSO O SCIoglIMENTO DEL MANDANTE**

1. In caso di decesso del mandante, o trattandosi di persone morali, di società in nome collettivo o in accomandita, quando queste ultime sono sciolte con liquidazione o a seguito di fusione o trasformazione, la Società continua a svolgere il mandato fino a quando questo non sia revocato dagli eredi o dagli aventi causa.
2. Se vi sono più eredi, questi ultimi devono nominare un rappresentante comune.

ARTICOLO 15 **RISOLUZIONE DEL MANDATO**

Il mandato affidato alla Società può essere revocato o risolto conformemente alle disposizioni del contratto di gestione che lega le parti.

ARTICOLO 16 **CONSEGUENZE DELLA FINE DEL MANDATO**

I diritti ed obblighi delle parti alla fine del mandato, così come gli effetti di contratti in corso con terzi, sono regolati dall'articolo 11 relativo alle conseguenze della perdita del titolo di socio, applicabile per analogia.

4 Principi di gestione

ARTICOLO 17 **ASPETTI GENERALI**

1. La Società tratta secondo le stesse regole tutti i diritti che le sono affidati in gestione conformemente al presente statuto.
2. La Società amministra i suoi affari secondo i principi di una gestione economica e sana. In particolare, veglia a ridurre al massimo le formalità e le spese di gestione.
3. La Società non persegue alcun fine di lucro.
4. La Società controlla che i diritti che gestisce siano ovunque rispettati e che le opere non siano utilizzate in forma alterata.
5. La Società esercita a nome proprio tutti i diritti che le sono stati affidati. A tale scopo, essa ha, in particolare, il pieno potere di negoziare, di intentare azioni giudiziarie e di transigere con terzi.
6. La Società può rinunciare a far valere dei diritti, la cui gestione le sembra inopportuna, in particolar modo quando ne risulterebbero delle spese eccessive.

ARTICOLO 18 **RISCOSSIONE**

1. La Società autorizza, mediante la riscossione di un canone adeguato, l'utilizzazione delle opere appartenenti al suo repertorio.

2. La Società stabilisce le tariffe che fissano i canoni dovuti dagli utenti in funzione dei diversi modi di utilizzo delle opere. Le tariffe sono negoziate con i rappresentanti degli utenti di opere e, quando la legge lo esige, sono sottomesse all'approvazione delle autorità competenti.

3. In caso di utilizzazione dell'opera in virtù della legge, la Società si incarica di riscuotere i relativi canoni.

ARTICOLO 19 RIPARTIZIONE

1. La Società controlla che, nella misura del possibile, il prodotto della sua gestione sia ripartito tra gli aventi diritto proporzionalmente all'utilizzazione effettiva ed alla natura di ogni opera.

2. La Società intraprende tutto ciò che si può ragionevolmente esigere da essa per identificare gli aventi diritto. Le quote spettanti agli aventi diritto sconosciuti sono ridistribuite all'insieme degli autori i cui diritti sono gestiti dalla Società, nei termini seguenti:

- per i diritti sottomesi alla gestione collettiva obbligatoria, dopo cinque anni di ricerche infruttuose;
- per i diritti non sottomesi alla gestione collettiva obbligatoria, secondo i termini previsti nel regolamento di ripartizione specifico ad ogni tipo di diritto.

3. Il Consiglio d'amministrazione emana un regolamento di ripartizione che determina le modalità di ripartizione dei canoni percepiti e che fissa in particolare gli importi che la Società è abilitata a prelevare per coprire le spese di gestione.

4. L'eventuale utile servirà alla costituzione di un fondo di riserva conformemente all'articolo 86o del Codice federale delle obbligazioni.

ARTICOLO 20 COOPERAZIONE IN SVIZZERA E ALL'ESTERO

1. Al fine di raggiungere i suoi obiettivi, la Società coopera con le altre società svizzere di gestione dei diritti d'autore.

2. Inoltre per svolgere i suoi compiti all'estero, la Società collabora con le società-sorelle straniere, alle quali può affidare i diritti che gestisce conformemente al presente statuto.

5 Organizzazione

ARTICOLO 21 **GLI ORGANI**

Gli organi della Società sono:

- a) l'Assemblea generale dei soci
- b) il Consiglio d'amministrazione
- c) la Direzione
- d) l'Organo di revisione.

ARTICOLO 22 **ASSEMBLEA GENERALE**

L'Assemblea dei soci è il potere supremo della Società. Essa ha il diritto inalienabile di:

- a) nominare il Presidente ed i membri del Consiglio d'amministrazione, così come l'Organo di revisione;
- b) approvare i bilanci, i conti di gestione e i rapporti annuali;
- c) dare dispensa al Consiglio d'amministrazione, così come all'Organo di revisione;
- d) statuire sui ricorsi che le sono indirizzati conformemente al presente statuto;
- e) approvare le condizioni generali del contratto di socio (cfr. articolo 8.2);
- f) fissare la ritenuta destinata al fondo di previdenza ed al fondo di solidarietà (cfr. articolo 3.6) e approvare le relative disposizioni;
- g) fissare la ritenuta destinata alla promozione culturale della Società (cfr. articolo 3.7);
- h) adottare e modificare lo statuto;
- i) estendere il campo di attività della Società ad altre opere rispetto a quelle previste all'articolo 3.1, 1° capoverso (cfr. articolo 3.1, 2° capoverso);
- j) sciogliere la Società;
- k) prendere qualsiasi altra decisione che le sia riservata per legge o secondo lo statuto.

ARTICOLO 23 **CONVOCAZIONE**

1. L'Assemblea generale ordinaria si riunisce una volta all'anno entro sei mesi dal termine dell'esercizio della Società.

2. Inoltre, un'Assemblea generale straordinaria può essere convocata ogni volta che il Consiglio d'amministrazione o l'Organo di revisione lo giudichino necessario o quando almeno un decimo dei soci ne faccia richiesta scritta.

3. Il Consiglio d'amministrazione convoca l'Assemblea nei tempi più brevi possibili con un avviso indirizzato ad ogni socio almeno venti giorni prima della riunione. La convocazione indica gli argomenti che saranno all'ordine del giorno e, in caso di revisione dello statuto, la natura delle modifiche proposte.

ARTICOLO 24 DELIBERE

1. L'Assemblea generale è diretta dal Presidente o, in mancanza, dal Vice-Presidente. In loro assenza, il Consiglio d'amministrazione nomina uno dei suoi membri per presiedere i dibattiti.

2. Un segretario, designato dal Presidente, stila il verbale dell'Assemblea. Questo documento è firmato dal Presidente e dal segretario.

3. L'Assemblea generale è regolarmente costituita e delibera qualunque sia il numero dei soci presenti, i quali dispongono ciascuno di un voto.

4. Le decisioni sono prese :

a) a maggioranza relativa dei voti espressi per l'elezione del Presidente, dei membri del Consiglio d'amministrazione e dell'Organo di revisione;

b) a maggioranza dei due terzi dei voti espressi per lo scioglimento e la fusione della Società, così come per la revisione dello statuto (art. 888, capoverso 2 del Codice federale delle obbligazioni);

c) a maggioranza assoluta dei voti espressi in tutti gli altri casi.

Le astensioni non sono considerate come voti espressi. In caso di parità di voti, quello del Presidente dell'Assemblea è preponderante.

5. Se un decimo dei soci presenti lo richiede, le decisioni e le elezioni avranno luogo a scrutinio segreto.

ARTICOLO 25 CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

1. La Società è amministrata dal Consiglio d'amministrazione composto dal Presidente e da almeno sei membri.

2. I membri del Consiglio d'amministrazione devono essere in maggioranza cittadini svizzeri ed avere il proprio domicilio in Svizzera.

Solo i soci possono essere membri del Consiglio d'amministrazione. Tuttavia l'Assemblea generale può eleggere nel suddetto consiglio, a maggioranza dei due terzi dei voti espressi, un non-socio che per le sue competenze può essere utile alla Società.

Non è eleggibile al Consiglio d'amministrazione qualsiasi persona che abbia la facoltà di ingaggiare, mediante firma dei contratti d'autore, un organismo suscettibile di entrare in conflitto con la Società.

Ogni categoria d'autori, come definita nell'articolo 3.1 dovrà, in linea generale, essere equamente rappresentata nel Consiglio d'amministrazione.

3. Il Presidente e i membri del Consiglio d'amministrazione sono eletti per un periodo di tre anni. Essi sono rieleggibili.

4. I membri del Consiglio d'amministrazione ricevono un'indennità per ogni giorno di presenza. Il presidente riceve inoltre un'indennità annuale fissa.

ARTICOLO 26 DELIBERE

1. Il Consiglio d'amministrazione si riunisce ogni volta che la gestione degli affari della Società lo esige, ma almeno quattro volte all'anno.

2. Il Consiglio d'amministrazione è convocato e diretto dal Presidente o, in mancanza, dal Vice-Presidente. Le delibere sono oggetto di un verbale firmato dalla persona che lo redige e dal Presidente.

3. Per la validità delle delibere è necessaria la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio d'amministrazione. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti espressi, le astensioni non sono considerate come voti espressi. In caso di parità, il voto del Presidente è preponderante.

4. Allorquando il Consiglio d'amministrazione delibera su una questione che riguarda personalmente uno dei suoi membri, quest'ultimo si ritira.

ARTICOLO 27 POTERI

- 1.** Il Consiglio d'amministrazione ha i più ampi poteri per la gestione della Società. Esso esercita tutti i diritti che non sono espressamente riservati agli altri organi della Società per legge o secondo lo statuto.
- 2.** In particolar modo, il Consiglio d'amministrazione ha il potere di:
 - a)** convocare le Assemblee generali e preparare l'ordine del giorno;
 - b)** rendere esecutive le decisioni dell'Assemblea generale;
 - c)** redigere i bilanci, i conti di gestione e i rapporti annuali;
 - d)** ammettere o escludere i soci, convertire il contratto di socio in un mandato di gestione, conformemente all'art. 9 lettera c;
 - e)** accettare o rifiutare i mandati di gestione;
 - f)** stabilire le tariffe ed il regolamento di ripartizione secondo gli articoli 18.2 e 19.3 e stilare qualsiasi altro regolamento necessario;
 - g)** eleggere il Vice-Presidente;
 - h)** nominare e sorvegliare i membri della Direzione;
 - i)** costituire delle commissioni speciali;
 - j)** designare le persone autorizzate a rappresentare la Società e fissare le modalità di firma;
 - k)** fissare le indennità previste all'art. 25.4.

ARTICOLO 28 DIREZIONE

- 1.** La Direzione degli affari della Società può essere affidata ad una o più persone, scelte dal Consiglio d'amministrazione e che non devono essere soci.
- 2.** I membri della Direzione sono responsabili della loro attività dinanzi al Consiglio d'amministrazione. Essi assistono alle Assemblee generali ed alle sedute del Consiglio d'amministrazione e delle commissioni speciali, con voto consultivo.
- 3.** La Direzione prepara i documenti che devono essere trattati dal Consiglio d'amministrazione, esegue le decisioni prese da quest'ultimo e, in generale, assolve l'insieme dei compiti amministrativi della Società, compresi l'assunzione e la direzione del personale amministrativo.

ARTICOLO 29 **ORGANO DI CONTROLLO**

1. L'Assemblea generale nomina come Organo di revisione una persona fisica o morale facente parte della Camera svizzera delle Società fiduciarie e degli Esperti-contabili.
2. L'Organo di revisione verifica in particolare se i libri contabili siano conformi ai principi contabili ed alle prescrizioni in vigore e se i bilanci ed i conti di gestione concordino con la contabilità e i documenti giustificativi.
3. L'Organo di revisione è eletto per un periodo di tre anni. Esso è rieleggibile.
4. Un rappresentante dell'Organo di revisione assiste alle Assemblee generali, con voto consultivo, e trasmette un rapporto scritto sulle sue constatazioni e proposte.

6 Rappresentanza, responsabilità, esercizio, pubblicazioni, foro, scioglimento

ARTICOLO 30 **RAPPRESENTANZA**

Il Consiglio d'amministrazione designa le persone che possono rappresentare la Società e fissa le modalità della loro firma.

ARTICOLO 31 **RESPONSABILITÀ**

La Società risponde unicamente del proprio patrimonio, ad esclusione di qualsiasi responsabilità personale dei soci.

ARTICOLO 32 ESERCIZIO

L'esercizio annuale comincia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 33 PUBBLICAZIONE

Le pubblicazioni della Società sono validamente fatte nel Foglio Ufficiale Svizzero di Commercio.

ARTICOLO 34 FORO GIURIDICO

1. Qualunque litigio che sopravvenga tra la Società ed i soci, i mandanti o uno dei membri dei suoi organi oppure tra i soci stessi, sarà sottomesso ai tribunali competenti di Losanna, su riserva di un eventuale ricorso al Tribunale Federale.

2. La Società si riserva la possibilità di agire dinanzi ai tribunali competenti secondo le regole ordinarie.

ARTICOLO 35 SCIoglimento

1. Lo scioglimento della Società possa essere deciso unicamente da un'Assemblea generale convocata specialmente a tale scopo.

È necessaria la maggioranza dei due terzi dei voti espressi per pronunciare lo scioglimento.

2. L'Assemblea generale decide delle modalità di scioglimento della Società.

L'utile netto, dopo estinzione del passivo e la ripresa dei diritti affidati alla Società, sarà attribuito ad una persona morale avente lo stesso scopo della Società o che persegue uno scopo analogo. In mancanza, sarà ripartito fra i soci in parti uguali.

5 GIUGNO 2010

In caso di contestazione, la sola versione francese fa fede.



SOCIÉTÉ SUISSE DES AUTEURS, SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE

Gestione di diritti d'autore per le opere teatrali e audiovisive

Rue Centrale 12, CP 1359, 1001 Lausanne, Suisse-Switzerland

T +41 21 313 44 55 • F +41 21 313 44 56

info@ssa.ch • www.ssa.ch

M/01.I-06.10

